



Unione europea
Fondo sociale europeo



**REGIONE
PUGLIA**



SCUOLA SECONDARIA STATALE di 1° GRADO “GEN. E. BALDASSARRE”

Piazza Dante, 26 – 76125 TRANI – tel.0883/582627

Codice meccanografico: BMM209001 - Cod.Fisc.:83002390728

c-mail: bamm209001@istruzione.it - PEC: bamm209001@pec.istruzione.it

Prot.n. 1004/B24a

Trani, 23 marzo 2015

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

La **Scuola Secondaria Statale di 1° grado “Gen. E. BALDASSARRE”**, di seguito denominata “committente”, con sede legale in Trani prov. (BT) nella persona del dirigente scolastico prof.ssa CATAACCHIO Gabriella, nata a Barletta (BT) il 30/07/1970, C.F. CTCGRL70L70A669V, e

La prof.ssa **GIOVENALE Cristina**, di seguito denominata “collaboratore”, nata a Bisceglie (BA) il 10/08/1986, domiciliato a Bisceglie (BT) in via Isonzo n.75/a, C.F.: GVNCST86M50A883Q;

premesse

- l’istituzione scolastica ha elaborato un progetto, per favorire il successo formativo degli alunni con bassi livelli di apprendimento, ammesso al finanziamento regionale di cui all’Avviso n. 1/2015 – “diritti a scuola” nel quadro dell’Accordo sottoscritto il 15.01.2015 tra la regione Puglia ed il MIUR;
- a tal fine è stata sottoscritta in data 26/2/2015 un’apposita convenzione tra la scuola e la regione Puglia – Assessorato per la formazione professionale;
- a sua volta la prof.ssa **GIOVENALE Cristina** è stata individuata - con atto prot. 999 datato 23/03/2015 ed unito al presente contratto - per scorrimento della graduatoria di istituto A043 secondo le modalità stabilite dall’intesa intercorsa il 26.02.2015 tra Regione Puglia ed USR e si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
- è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli art.61 e ss D.Lgs.276/2003, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l’utilizzo

di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

3. Il collaboratore dovrà svolgere a favore della committente le seguenti prestazioni: attività didattica relativa alla classe di concorso A043 per la scuola secondaria di 1° grado, come meglio specificato nel Progetto elaborato dalla scuola ed approvato dalla Regione Puglia.
4. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della committente.
5. La presente collaborazione pari a 346 ore lavorative, decorrerà dal 23 Marzo 2015 fino al 31 luglio 2015 escludendo ogni tacita proroga, come previsto dal bando n.1/2015 come integrato dal protocollo d'intesa USR-REGIONE del 26.02.2015 riguardante il medesimo bando.

Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a. r., con un periodo di preavviso di 15 giorni.

In **mancanza del preavviso** la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all'altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/6 (un sesto) del compenso pattuito al successivo punto 6, *o un importo proporzionalmente ridotto in caso di preavviso inferiore ai 15 giorni.*

6. Per tale incarico la committente corrisponderà al collaboratore il corrispettivo complessivo di **Euro 10.985,34 al lordo** delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente.

Il corrispettivo complessivo così quantificato si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 346 ore.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con acconti mensili posticipati pari alle ore di servizio effettivamente espletato al **costo orario lordo dipendente di € 31,75.**

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 lett. c bis) del TUIR e s.m. ed integrazioni, e sarà pertanto assoggettato dalla scuola:

- all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi dell'art.11 del TUIR usufruendo, se spettanti, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 (detrazioni per carichi di famiglia ed altre detrazioni) del predetto TUIR;
- alle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF ai sensi, rispettivamente, dell'art.50 del D.L.vo 446/97 e dell'art. 1 del D.L.vo 360/98 e s.m. ed integrazioni;
- al contributo previdenziale INPS gestione separata ai sensi dell'art. 2, commi 26 e segg. della legge 335/1995 e s.m.i., di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della scuola;
- al trattamento assicurativo INAIL ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della scuola.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli artt. 10 bis e 16 bis del D.Lgs. 446/97 rientra nella base di calcolo dell'IRAP dovuta dalla scuola.

Il collaboratore dichiara che nessun rimborso di spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà alla scuola contestualmente alla firma del presente contratto.

7. La maternità, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

In caso di sospensione del contratto a causa della maternità, per la relativa disciplina si rinvia ai decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4.4.2002 e del 12.7.2007.

In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.

In caso di impossibilità ad effettuare la propria prestazione per intervenuta malattia, secondo quanto illustrato in dettaglio nella Circolare INPS, n. 76 del 16/4/2007, verrà corrisposta una indennità giornaliera di malattia a carico dello stesso INPS, entro il limite massimo di giorni 30, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 della legge 335/95. In caso di degenza ospedaliera il collaboratore ha diritto a massimo 180 giorni di degenza ospedaliera, sempre in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 della legge 335/95.

Dopo 30 giorni di assenza, anche non continuativi, si potranno determinare ad iniziativa di una delle parti la risoluzione con effetto dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.

8. In ogni caso di cessazione del presente contratto, il collaboratore avrà diritto al corrispettivo maturato per l'attività prestata, salvo quanto previsto al **punto 5**.

9. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, la scuola soggiace a tutti gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 30.06.1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali". In caso di infortunio sul lavoro, le parti convengono quanto segue:

- per il giorno dell'infortunio e per i tre giorni successivi verrà comunque corrisposto il compenso convenuto senza decurtazione alcuna;
- per i giorni successivi e sino al giorno di chiusura dell'infortunio il contratto di collaborazione si riterrà sospeso, restando confermata la data di scadenza del contratto stesso così come definita al **punto 5**.

Il collaboratore si impegna a comunicare immediatamente alla committente il verificarsi di un evento di infortunio sul lavoro.

10. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato. La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.

11. La scuola è esonerata da ogni responsabilità in relazione ai danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso del contratto.

12. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si richiamano alle norme degli art.66 e sss d.Lgs.276/2003.

Il collaboratore dichiara di provvedere, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, all'iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l'INPS e il medesimo compilerà un modulo dove indicherà la sua attuale posizione previdenziale (Gestione Ordinaria INPS; Gestione Separata INPS; Casse Professionali).

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso

dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72.

13 .La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131. Non è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..

14. Il Collaboratore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Committente nomina il Collaboratore, che accetta, responsabile del trattamento dei dati come previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Collaboratore ha l'obbligo di non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti alla prestazione e all'organizzazione, né compiere atti pregiudizievoli per l'attività del Committente.

Il Collaboratore dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti l'incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data TRAVI 23-3-2005



Il dirigente scolastico
Prof.ssa Gabriella CATAACCHIO
Gabriella Cataacchio

Il collaboratore

Carlo Gaverde

Si approvano specificatamente gli artt. 10 e 11.

Data TRAVI 23-3-2005



Il dirigente scolastico
Prof.ssa Gabriella CATAACCHIO
Gabriella Cataacchio

Il collaboratore

Carlo Gaverde



SCUOLA SECONDARIA STATALE di 1° GRADO “GEN. E. BALDASSARRE”

Piazza Dante, 26 – 76125 TRANI – tel.0883/582627

Codice meccanografico: BAMB209001 - Cod.Fisc.:83002390728

Prot.n. 999/B24a

Trani, 23 marzo 2015

OGGETTO: Provvedimento di individuazione DOCENTE classe concorso A043 Materie Letterarie destinatario di proposta di contratto CO.CO.CO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 25 e 37 del CCNL Scuola 29/11/2007;

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione prot.8481 del 27/08/2014 “A.S. 2014/2015- Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA”;

VISTO che l’istituzione scolastica ha elaborato un progetto, per favorire il successo formativo degli alunni con bassi livelli di apprendimento, ammesso al finanziamento regionale di cui all’Avviso n. 1/2015 –“**Diritti a scuola**” nel quadro dell’Accordo sottoscritto il 15.01.2015 tra la regione Puglia ed il MIUR;

VISTO che, a tal fine, è stata sottoscritta in data 26.2.2015 un’apposita convenzione tra la Scuola e la Regione Puglia – Assessorato per la formazione professionale;

VISTO che occorre provvedere alla nomina di un docente di Materie Letterarie classe concorso A043 per la stipula di contratto CO.CO.CO. per n.350 ore;

VISTA la nota dell’USR Ufficio VII Puglia Ambito Territoriale Provincia Bari prot. 714/1 del 16/3/2015 con cui si autorizzano le Istituzioni Scolastiche ad attivare le procedure per la copertura di sedi rimaste disponibili dopo l’esaurimento delle graduatorie provinciali A043;

VISTA la procedura di convocazione dalla graduatoria di istituto prot. 994/B24a del 21/03/2015 effettuata a mezzo SIDI;

PRESO ATTO delle accettazioni e rinunce pervenute entro i termini indicati nella procedura di convocazione;

INDIVIDUA

la prof.ssa **GIOVENALE Cristina** nata a Bisceglie il 10/08/1986, inserita nella graduatoria A043 di 3^ fascia di istituto con punti 40 al posto 33bis, quale destinatario di contratto CO.CO.CO. per n.346 ore da svolgersi dal 23/3/2015 al 31/07/2015.

Il presente atto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gabriella CATAACCHIO